

AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 12

By Mr : Gianfranco FINI

Status : - Member

Articolo 12: Competenze condivise

1. L'Unione dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri sulla base delle pertinenti disposizioni della parte seconda della presente Costituzione nelle seguenti materie: ~~a quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 11 e 15.~~
2. ~~La portata delle competenze condivise dell'Unione è determinata dalle disposizioni della parte II.~~
3. ~~Qualora l'Unione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la loro.~~
4. ~~Le competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali:~~
 - mercato interno
 - **giustizia ed affari interni** spazio di libertà, sicurezza e giustizia
 - agricoltura e pesca
 - trasporti
 - reti transeuropee
 - energia
 - politica sociale
 - coesione economica e sociale
 - ambiente
 - protezione dei consumatori
 - **ricerca scientifica e spazio**
 - **cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario**

5. ~~Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione è competente per condurre azioni, segnatamente l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.~~

6. ~~Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione è competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.~~

Explanation (if any) :